

**FRANCHI UMBERTO MARMI S.P.A.**

**franchiumbertomarmi**

**PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON  
PARTI CORRELATE**

## Premesse e fonti

La presente procedura (la **Procedura**) disciplina le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni con Parti Correlate (come *infra* definite) effettuate da Franchi Umberto Marmi S.p.A. (la **Società** o **FUM**) direttamente o per il tramite delle Società Controllate (come *infra* definite), ai sensi dell'art. 2391-bis del Codice Civile e del “*Regolamento operazioni con parti correlate*” adottato da Consob con delibera 17721 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato e integrato) recante principi e regole ai quali gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno attenersi “*al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate*” (il **Regolamento 17221/2010**).

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura, viene fatto espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigenti.

## Articolo 1 Definizioni

1. Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quivi attribuito:

**Amministratori coinvolti nell’Operazione:** gli amministratori che abbiano nell’Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

**Amministratori Indipendenti:** gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi dell’art. 148 del TUF nonché ai sensi e in applicazione dei principi e criteri applicativi di cui al Codice di *Corporate Governance*.

**Amministratori non Correlati:** gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate della controparte.

**Amministratori Non Esecutivi:** gli amministratori della Società che non sono investiti di funzioni esecutive.

**Codice di *Corporate Governance*:** il Codice di *Corporate Governance* delle società quotate, predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate, promosso da Borsa Italiana, di tempo in tempo vigente.

**Collegio Sindacale:** il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

**Comitato Parti Correlate ovvero Comitato:** il comitato composto da 3 (tre) Amministratori Indipendenti ovvero 2 (due) Amministratori Indipendenti e 1 (uno) Amministratore Non Esecutivo, i quali con riferimento a ciascuna Operazione, devono essere altresì Amministratori Non Correlati, fermo restando che, nel caso in cui nel Consiglio di Amministrazione figurino un solo Amministratore Indipendente, il Comitato Parti Correlate si riterrà validamente costituito anche con la sola presenza solo di quest’ultimo; laddove, per qualsivoglia ragione, il Comitato non possa essere costituito in ossequio a tali regole si ricorrerà ai Presidi Equivalenti. Il Comitato Parti Correlate, ove non vi abbia già provveduto il Consiglio di Amministrazione in sede di costituzione dello stesso, potrà nominare al proprio interno un Presidente, il quale provvederà a dirigere i lavori del Comitato, alla convocazione delle relative riunioni ed a tenere, con l’assistenza di un segretario anche esterno al

Comitato, la verbalizzazione delle stesse.

**Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard:** condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

**Consiglio di Amministrazione:** il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

**Dirigenti con Responsabilità Strategiche:** quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa<sup>1</sup>.

**Funzione Responsabile:** la funzione competente per la singola operazione con Parti Correlate secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero, in mancanza, l'organo o il soggetto delegato se non ci si avvale di alcuna struttura interna. Nel caso di operazioni compiute per il tramite di eventuali società controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la società controllata intende compiere.

**Interessi Significativi:** gli interessi sono ritenuti tali dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni fornite da Consob nella Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (e nelle successive comunicazioni della Consob), fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o le società collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono interessi significativi di altre parti correlate della Società (i) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Società Collegate con le quali l'Operazione è svolta; e (ii) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella società controllata o società collegata con cui l'operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 8 della presente Procedura.

**Operazione con Parti Correlate o Operazione:** si intende, ai sensi dei Principi Contabili Internazionali, un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo<sup>2</sup>.

Tra tali operazioni rientrano: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, fatte salve le Operazioni Escluse.

**Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate:** le Operazioni

---

<sup>1</sup> Cfr. IAS 24, paragrafo 9.

<sup>2</sup> Cfr. IAS 24, paragrafo 9.

con Parti Correlate effettuate dalle Società Controllate con Parti Correlate alla Società.

**Operazioni di Importo Esiguo:** l'Operazione con Parti Correlate, o le operazioni con Parti Correlate realizzate in esecuzione di un disegno unitario, il cui controvalore annuo sia, per singola operazione o cumulativamente, non superiore a Euro 50.000 (*cinquantamila/00*) qualora l'Operazione abbia come controparte, direttamente o indirettamente, una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa riferibili) ovvero di importo non superiore a Euro 100.000,00 (*centomila/00*) qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa riferibili).

**Operazioni di Maggiore Rilevanza:** le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 3 del Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente.

**Operazioni di Minore Rilevanza:** le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

**Operazioni Escluse:** le operazioni escluse, in tutto o in parte all'applicazione della presente Procedura, in conformità alle previsioni di esenzione di cui al Regolamento 17221/2010 e meglio identificate al successivo Articolo 2.

**Operazioni Ordinarie:** le operazioni rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.

**Organo Delegato:** ciascun consigliere di amministrazione della Società munito di deleghe di gestione.

**Parti Correlate:** i soggetti definiti come tali dai Principi Contabili Internazionali e, in particolare, dello IAS 24 *pro tempore* vigente. In particolare, ai sensi della attuale formulazione dello IAS 24 – che dovrà intendersi di volta in volta modificata in caso di eventuali emendamenti allo IAS 24 stesso - una Parte Correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
- (i) ha il controllo<sup>3</sup> o il controllo congiunto<sup>4</sup> dell'entità che redige il bilancio;
  - (ii) ha un'influenza notevole<sup>5</sup> sull'entità che redige il bilancio; o
  - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti

---

<sup>3</sup> I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono nella Procedura utilizzati con i significati specificati in tali IFRS (IAS 24, paragrafo 9).

<sup>4</sup> Si veda nota 3.

<sup>5</sup> Si veda nota 3.

condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) (IAS 24, paragrafo 9).

Nella definizione di Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati (IAS 24, paragrafo 12).

**Presidi Equivalenti:** i presidi indicati nell'articolo 5 della presente Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione.

**Principi Contabili Internazionali:** si intendono i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

**Regolamento Emittenti:** il Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

**Soci Non Correlati:** i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

**Stretto Familiare:** si considerano “stretti familiari” di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di

quella persona; (iii) e le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente<sup>6</sup>.

**Testo Unico della Finanza** o **TUF**: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

## Articolo 2 Esclusioni

1. Le Operazioni Escluse sono le Operazioni con Parti Correlate per le quali, in linea con quanto previsto dal Regolamento 17221/2010, non si applicano in tutto o in parte – salvo quanto diversamente di seguito previsto – le previsioni di cui alla presente Procedura in tema, rispettivamente, di istruzione ed approvazione nonché di disciplina informativa in merito alle Operazioni con Parti Correlate.
2. Sono Operazioni Escluse:
  - (a) le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato) (*ex art. 2389, comma 1, del Codice Civile*) e alle deliberazioni sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori preventivamente determinato dall'assemblea *ex art. 2389, comma 3, del Codice Civile*;
  - (b) le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
  - (c) le operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
    - (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice Civile;
    - (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
    - (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.
  - (d) le Operazioni di Importo Esiguo;
  - (e) fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8 del Regolamento 17221/2010 in materia di informativa contabile periodica, ove applicabile:
    - (i) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e le relative operazione esecutive, fermo restando che la Società non è tenuta ai sensi della normativa vigente o di procedure interne ad

---

<sup>6</sup> Cfr. IAS 24, paragrafo 9.

applicare il predetto articolo 114-*bis* del TUF;

- (ii) le deliberazioni (diverse da quelle di cui al precedente paragrafo (a)) del presente articolo, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
  - la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
  - nella definizione di tale politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori non Esecutivi in maggioranza indipendenti;
  - la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (iii) le Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard. Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano Operazioni di Maggior Rilevanza, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società provvederà a:
  - comunicare a Consob e agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate, entro il termine indicato nell'art. 5, comma 3 del Regolamento 17221/2010, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle Operazioni Ordinarie che hanno beneficiato della esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia un'Operazione Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
  - indicare nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera per le Operazioni Ordinarie;
- (f) alle Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, da approvare con la procedura deliberativa in via d'urgenza che prevede che:
  - (i) qualora l'operazione ricada nelle competenze dell'Organo Delegato o del comitato esecutivo (ove costituito), il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
  - (ii) ferma la loro efficacia, tali operazioni siano successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
  - (iii) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e che il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

- (g) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con società collegate, qualora nelle società controllate o società collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società (cfr. articolo 11 della Procedura).
3. Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione anche nelle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate di cui all'articolo 11 della Procedura.

### **Articolo 3** **Approvazione delle Operazioni con Parti Correlate**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento 17221/2010, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per Operazioni di Minore Rilevanza, pertanto la disciplina di cui al presente articolo troverà applicazione tanto con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza quanto alle Operazioni di Minore Rilevanza.
2. Prima di effettuare qualsiasi Operazione, la Funzione Responsabile verifica se la controparte risulti essere una Parte Correlata. Qualora ritenga che l'operazione sia un'Operazione con Parte Correlata, la Funzione Responsabile comunica all'Organo Delegato i dati dell'Operazione affinché quest'ultimo verifichi:
  - (a) se l'Operazione rientri nei casi di esenzione;
  - (b) se l'Operazione sia in attuazione di una delibera-quadro; e
  - (c) se l'Operazione rientri fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.

Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di cui alle lettere (a) e (b) che precedono, l'Organo Delegato ne informa la Funzione Responsabile. La Funzione Responsabile dovrà comunicare all'Organo Delegato il compimento dell'Operazione non appena la stessa sia stata conclusa. Qualora l'Operazione non rientri in una delle ipotesi di cui alle lettere (a) e (b) che precedono, l'Organo Delegato sottopone tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato Parti Correlate, fornendo ad esso le informazioni in suo possesso e indicando – se necessario – il termine entro cui il Comitato Parti Correlate deve esprimere il proprio parere. Il Comitato Parti Correlate si costituirà e procederà poi alla valutazione, ai sensi della presente Procedura. In caso di dubbio sulla riconducibilità dell'Operazione ad una delle ipotesi di cui alle lettere (a) e (b) che precedono, l'Organo Delegato sottoporrà al Comitato Parti Correlate il compimento di tale valutazione fornendo ad esso le informazioni in suo possesso.

3. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza. Nel caso in cui la competenza non sia attribuibile ad alcun Organo Delegato, la competenza per l'approvazione delle Operazioni spetta all'organo amministrativo. Gli Organi Delegati possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale dell'organo amministrativo le Operazioni rispetto alle quali risulterebbero competenti. Sono riservate in ogni caso alla competenza del Consiglio di

Amministrazione ogni deliberazione in merito alle operazioni di Maggiore Rilevanza ove non rientrino tra le Operazioni Escluse. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate dovrà in ogni caso avvenire previo parere motivato non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parti Correlate nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

4. Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare il parere motivato, l'Organo Delegato, supportato dalla Funzione Responsabile, fornirà con congruo anticipo al Comitato Parti Correlate informazioni complete e adeguate in merito alla specifica Operazione con Parti Correlate. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare almeno l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto e gli altri principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'Operazione e gli eventuali rischi per la Società ed eventualmente per le sue controllate, nonché, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, oggettivi elementi di riscontro al riguardo.
5. Una volta ricevute le informazioni dall'Organo Delegato, il Comitato Parti Correlate rilascia in tempo utile per la relativa esecuzione e/o deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate, e comunque entro e non oltre il termine eventualmente indicato dall'Organo Delegato ai sensi del paragrafo 3 che precede, il relativo parere motivato in materia fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione con Parti Correlate un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione con Parti Correlate da approvare.
6. Qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta – previa adeguata verifica in merito all'indipendenza di tali esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento 17221/2010 – rispettando il limite massimo di spesa pari al 5% (cinque per cento) del controvalore dell'Operazione.
7. Qualora l'Operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione, il presidente o l'Organo Delegato assicurano che complete e adeguate informazioni sull'Operazione siano trasmesse ai consiglieri, via e-mail o fax, in tempo utile per consentire al Consiglio di Amministrazione un'accurata valutazione dell'Operazione proposta e comunque, ove possibile, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data della riunione consiliare, unitamente, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, ad elementi oggettivi di riscontro al riguardo. In ogni caso, l'informativa fornita al Consiglio di Amministrazione dovrà contenere:
  - l'indicazione delle caratteristiche generali dell'Operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
  - l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
  - l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'Operazione.
8. In tutti i casi in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse

della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato Parti Correlate dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.

9. Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative a quelle Operazioni con Parti Correlate della Società e delle sue Controllate nelle quali uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi ovvero nelle quali l'Amministratore Delegato sia titolare di un interesse per conto proprio o di terzi. Qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.
10. La disciplina di cui al presente Articolo si applica anche alla fase istruttoria e alla fase di approvazione delle proposte di deliberazione relative a alle Operazioni con Parti Correlate che sono di competenza o devono essere autorizzate dall'assemblea dei soci.
11. Qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato Parti Correlate, fermo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile, tale operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'Operazione con Parti Correlate.

#### **Articolo 4** **Comitato Operazioni Parti Correlate**

1. Il Comitato Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Organo Delegato ovvero di ciascun suo componente. Nella richiesta sono indicati: (i) i componenti del Comitato in ossequio alle regole di composizione di cui alla presente Procedura, (ii) il nominativo del soggetto chiamato a ricoprire la carica di Presidente del Comitato e (iii) l'eventuale termine entro il quale il Comitato deve rilasciare il parere ai sensi dell'articolo 3 della presente Procedura.
2. I soggetti individuati quali componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti.
3. Le riunioni del Comitato sono convocate con preavviso di almeno 3 (tre) giorni, a mezzo e-mail, fax, telegramma, raccomandata, anche a mano, o qualunque altro mezzo idoneo indicando il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza il Comitato può essere convocato con preavviso di 1 (un) giorno. Si intende in ogni caso validamente costituita la riunione alla quale, pur in assenza di una formale convocazione, partecipino tutti i componenti del Comitato.
4. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso ai membri effettivi del Collegio Sindacale e, in copia per conoscenza, al presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di composizione collegiale del Comitato Parti Correlate le decisioni dello stesso possono tenersi anche per teleconferenza/audioconferenza o per procedura di consultazione scritta. Le

riunioni nonché la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata per iscritto a maggioranza dei membri del Comitato Parti Correlate presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

#### **Articolo 5** **Presidi Equivalenti**

1. Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate in composizione collegiale, composto da tutti gli Amministratori Indipendenti presenti nel Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi della presente Procedura devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti (i) qualora uno dei membri del Comitato non possa essere considerato Amministratore Non Correlato, il parere del Comitato è rilasciato all'unanimità da parte dei restanti Amministratori Non Correlati del Comitato; (ii) nel caso in cui il presidio di cui alla precedente lettera (i). non possa trovare applicazione il parere è rilasciato dal Collegio Sindacale ovvero da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
2. In caso di ricorso ad uno o più dei Presidi Equivalenti di cui al presente articolo 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento seguito dal Comitato Parti Correlate.

#### **Articolo 6** **Delibere quadro**

1. Il Consiglio di Amministrazione, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di operazioni omogenee a carattere più ricorrente, può adottare delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di società controllate, di serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate che verranno individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le delibere-quadro devono riferirsi a categorie di operazioni sufficientemente determinate, riportando l'ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Le delibere-quadro indicano, inoltre, il loro termine di efficacia, che non può essere in nessun caso superiore a un anno.

3. L'approvazione di tali delibere-quadro avverrà nel rispetto della procedura prevista per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di cui all'articolo 3 che precede.
4. Alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le procedure di cui all'articolo 3 che precede.
6. L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni 3 (*tre*) mesi, sull'attuazione delle delibere-quadro nel trimestre di riferimento.

In particolare, l'Organo Delegato informa il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro, indicando per ciascuna:

- la controparte con cui l'operazione è stata posta in essere;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli *standard* di mercato.

#### **Articolo 7**

#### **Approvazione da parte dell'Assemblea delle Operazioni con Parti Correlate in caso di urgenza**

1. Ove espressamente previsto dallo statuto della Società e fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento 17221/2010, ove applicabile, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, alle Operazioni con Parti Correlate che siano di competenza dell'assemblea o debbano essere da questa autorizzate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3 che precede.
2. Nell'ipotesi di cui al paragrafo 1 che precede, l'organo che convoca l'assemblea predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza.
3. Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative, l'Operazione con Parti Correlate non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione Parti Correlate, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

#### **Articolo 8**

#### **Informativa periodica al Consiglio di Amministrazione**

1. L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sulle Operazioni con Parti Correlate effettuate nel trimestre di riferimento.
2. Il dettaglio delle singole Operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:
  - la controparte con cui ciascuna Operazione è stata posta in essere;
  - una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna Operazione;
  - le motivazioni di ciascuna Operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.
3. Qualora sia approvata un'Operazione di Maggiore Rilevanza, anche ove sia realizzata o da realizzarsi da parte di società controllate, il Consiglio di Amministrazione predispone un

documento informativo – ai fini e per gli effetti di cui all'art. 114, comma 5, del TUF – redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento 17221/2010 (il **Documento Informativo**).

4. Il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso del medesimo esercizio, la Società concluda con una medesima Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza superino, se cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 3 del Regolamento 17221/2010. Ai fini di tale previsioni non devono essere considerate le Operazioni Escluse. Qualora l'utilizzo degli indici di cui all'Allegato 3 del Regolamento 17221/2010 dia luogo a un risultato manifestamente ingiustificato in considerazione delle specifiche circostanze, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può richiedere alla competente autorità di indicare modalità alternative da osservare per il calcolo del cumulo.
5. Fermo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e con le eventuali ulteriori modalità applicabili alla Società ai sensi delle disposizioni vigenti, entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente, ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.
6. Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito *internet*, gli eventuali pareri resi dal Comitato Parti Correlate e/o dagli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'art. 3.6 della Procedura e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento 17221/2010, motivando tale scelta.
7. Qualora l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'assemblea dei Soci, il Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale una nuova versione del Documento Informativo secondo tempistiche in ogni caso in grado di consentire ai soci una compiuta valutazione dell'Operazione e comunque entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea.
8. Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di operazioni, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina il superamento della soglia.

## **Articolo 9** **Obblighi di informativa periodica**

1. Il Consiglio di Amministrazione della Società fornisce nella relazione intermedia sulla gestione semestrale e nella relazione sulla gestione annuale, informazioni su:
  - le singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
  - le altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
  - qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
2. Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai Documenti Informativi eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
3. Qualora per qualsiasi motivo non sia stato trasmesso apposito comunicato stampa al mercato in ragione di Operazioni con Parti Correlate eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate, fermo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

#### **Articolo 10**

#### **Obblighi di tempestiva informazione al pubblico**

1. Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:
  - a) la descrizione dell'Operazione;
  - b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata ed una descrizione della natura della correlazione esistente;
  - c) la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
  - d) l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo (come di seguito definito);
  - e) l'indicazione della procedura seguita per l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate e se la stessa rientri tra le Operazioni Escluse;
  - f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate.

## **Articolo 11**

### **Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate**

1. Le disposizioni della presente Procedura si applicano, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate, fiduciari o interposte persone.
2. Prima di effettuare una Operazione, la Società Controllata, in virtù della propria organizzazione interna, verifica se la controparte rientri tra i soggetti definiti quali Parti Correlate.
3. Successivamente all'autorizzazione o esame dell'organo competente della Società, l'Organo Delegato provvede a informare tempestivamente l'organo delegato della Società Controllata.
4. Qualora non trovi applicazione uno dei casi di esclusione, successivamente all'approvazione dell'operazione o al compimento della stessa da parte della Società Controllata, l'organo delegato della Società Controllata:
  - fornisce tempestivamente all'Organo Delegato della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui alla Sezione III della presente Procedura;
  - predispone una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

## **Articolo 12**

### **Vigilanza sulla Procedura**

1. Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati dal Regolamento 17221/2010 nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile.

## **Articolo 13**

### **Entrata in vigore e modifiche**

1. La presente Procedura è stata da ultimo approvata dal Consiglio di Amministrazione in data [●], previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti.
2. Le delibere sulla Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato composto da tre Amministratori Indipendenti.
3. A tal fine, il Comitato si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare l'approvazione della Procedura o delle modifiche ad essa inerenti. Il parere del Comitato, viene quindi trasmesso al Consiglio di Amministrazione in tempo utile prima della deliberazione.
4. Qualora non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, le delibere sulla Procedura o le relative modifiche sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente in carica o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

nominato dal Consiglio di Amministrazione. Anche in tal caso, il parere è trasmesso al Consiglio di Amministrazione in tempo utile prima della deliberazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione valuta, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché dell'efficacia della stessa nella prassi applicativa.
6. La presente Procedura è pubblicata sul sito *internet* della Società nell'ambito della sezione Investor Relations.